

Stereotipi di genere, discriminazioni contro le donne e vulnerabilità come *disempowerment*. Riflessioni sul ruolo del diritto / Gender Stereotypes, Discrimination against Women and Vulnerability as *Disempowerment*. Reflections on the Role of Law

Paola Parolari

Università degli Studi di Brescia, Italia

Abstract

In contemporary constitutional states, the principle of gender equality is clearly stated. Despite that, women still suffer a continuum of discriminations that pervades every area of social life. Indeed, the construction of discriminatory gender stereotypes continues to relegate them to a subaltern position within society. By producing severe forms of disempowerment, this situation can *render* women vulnerable. Therefore, there is still the need

to question how the law can both provide remedies to the persistent gender-based discrimination and avoid contributing to its perpetuation through the assumption of the stereotypes which feed it.

Keywords: gender stereotypes, discrimination, disempowerment, vulnerability, law.

1. Introduzione

Nonostante negli stati costituzionali di diritto contemporanei sia esplicitamente vietato discriminare le persone sulla base del loro sesso/genere¹, di fatto le donne sperimentano ancora oggi un *continuum* di discriminazioni che pervade ogni aspetto della vita sociale². La costruzione degli stereotipi di genere continua infatti a relegarle in una posizione per molti versi subalterna all'interno della società, producendo forme talvolta gravi di *disempowerment* che possono *renderle* particolarmente vulnerabili. Se l'obiettivo è promuovere la piena emancipazione delle donne, attraverso la loro effettiva eguaglianza nel godimento dei diritti fondamentali, è necessario quindi continuare ad interrogarsi su come il diritto possa non solo porre rimedio alle persistenti discriminazioni basate sul genere, ma anche evitare di contribuire esso stesso al loro perpetuarsi, in ragione della tacita assunzione e riproposizione degli stereotipi di genere che le alimentano.

È bene, però, chiarire fin dal principio il significato che si intende attribuire alla nozione di vulnerabilità, per evitare che il suo impiego, sempre più diffuso anche in ambito giuridico, produca a sua volta, paradossalmente, un effetto "vulnerabilizzante". Se inteso in modo essenzialista e/o paternalista, infatti, lo stesso binomio donne/vulnerabilità può diventare uno tra gli stereotipi maggiormente pericolosi per la piena emancipazione fem-

¹ Per semplicità, in questa sede, uso il termine 'genere' per riferirmi esclusivamente alla questione della discriminazione contro le donne. È opportuno ricordare tuttavia che, come mostrano gli studi Lgbtiq+, il concetto di genere rinvia ormai a un *cluster* di questioni più ampie e complesse che includono, tra l'altro, la problematizzazione del binarismo sessuale e di genere, nonché la contestazione dell'idea che si possa individuare una corrispondenza fissa e prestabilita tra un certo sesso, un certo genere e un certo orientamento sessuale.

² Per alcuni dati con riferimento al contesto italiano si rinvia a Alleva 2017.

minile. Per questo, prima di analizzare il rapporto tra stereotipi di genere e discriminazioni (par. 3) e di prendere in esame il modo in cui il diritto può modificare gli uni e contrastare le altre (par. 4), è opportuno chiarire in che termini si intende il rapporto tra discriminazione, *disempowerment* e vulnerabilità (par. 2).

2. Discriminazione e vulnerabilità come *disempowerment*

Negli ultimi anni, la nozione di vulnerabilità ha incontrato crescente fortuna in ambito giuridico, a livello tanto internazionale quanto nazionale³. Viene infatti impiegata sempre più spesso, da legislatori e giudici, in contesti anche molto diversi e in relazione a categorie eterogenee di soggetti, tra cui, per esempio, le persone con disabilità, i bambini, gli anziani, i migranti e/o richiedenti asilo, i membri di minoranze (etniche, religiose, culturali, Lgbtiq*...) e, “naturalmente”, le donne⁴. Elemento costante del ricorso alla nozione di vulnerabilità sembra essere il fatto che ad essa si riconnette un’esigenza di speciale protezione e tutela (Bernardini 2016b, 134; Poggi 2015, 27-29). Al di là di questo, tuttavia, si continua spesso a rinviare a quella che si assume essere una comprensione “intuitiva” di cosa *sia* la vulnerabilità, come se si trattasse di una caratteristica la cui presenza (o assenza) è, in qualche modo, autoevidente⁵. Inoltre, anche quando vengono esplicitati, i criteri in relazione ai quali si qualifica un soggetto come vulnerabile si rivelano molto eterogenei (oltre che, talvolta, di significato ambiguo e controverso): debolezza, dipen-

³ Per una ricognizione dei principali usi di questa nozione nel diritto dell’Unione Europea e nel diritto italiano si veda Virgilio 2018. Si veda, inoltre, da Timmer 2013 in relazione alla giurisprudenza della Corte Edu.

⁴ È luogo comune, del resto, che le donne siano “il sesso debole”: un’idea, questa, che è stata per secoli avallata e rafforzata in ambito giuridico mediante la nozione di *infirmitas sexus*. Sulle «origini della costruzione giuridica dell’inferiorità delle donne», si veda Graziosi 2002. Per una specifica analisi dell’influenza della nozione di *infirmitas sexus* in ambito giuspenalistico si veda, inoltre, Graziosi 1993.

⁵ In questa prospettiva, la tendenza a parlare delle donne come di soggetti vulnerabili è uno degli esempi maggiormente problematici delle ambiguità che possono caratterizzare (il ricorso a) questa nozione. Come evidenzia Graziosi (2002, 19), infatti, «la costruzione della disuguaglianza femminile – per l’assenza di un’organica fondazione teorica, o anche di una semplice tematizzazione – può essere rintracciata solamente tra le pieghe del discorso giuridico, seguendo strade apparentemente secondarie nei territori più diversi e lontani del diritto».

denza, carenza di mezzi e/o di capacità necessari alla resilienza nei confronti delle difficoltà, assenza totale o parziale di *agency*, emarginazione, discriminazione, violenze subite.

Applicare ad una persona “l’etichetta” di soggetto vulnerabile, tuttavia, non è affatto un’operazione neutra e può avere anche conseguenze negative, soprattutto quando la vulnerabilità non è valutata in concreto, in relazione al caso specifico e in una prospettiva intersezionale⁶, ma viene semplicemente presupposta in ragione delle presunte caratteristiche di una determinata classe di soggetti. Etichettare come vulnerabili intere categorie di soggetti può infatti condannare a forme di stigmatizzazione ed esclusione coloro che ne fanno parte. La stessa vulnerabilità può quindi divenire, paradossalmente, uno stereotipo “vulnerabilizzante” che si rivela tanto più insidioso quanto più si nutre di un acritico essenzialismo, e tanto più odioso quanto più si ammanta – non importa se opportunisticamente o meno – di paternalismo⁷. Il rischio di un simile circolo vizioso è particolarmente grave, poi, quando ad impiegare una concezione essenzialista e paternalista della vulnerabilità è il diritto⁸. Nondimeno, non è chiaro se e quanto legislatori e giudici ne siano consapevoli, né è chiaro quanto essi tengano conto della pluralità di questioni che sono da tempo oggetto di discussione nell’ambito dell’articolato dibattito interdisciplinare che si occupa di vulnerabilità, a partire dalla non univocità di questa nozione⁹. La

⁶ Sulla nozione di intersezionalità (in relazione, in particolare, alla questione delle discriminazioni) si vedano, tra gli altri, i lavori Crenshaw 1989 e 1991; Barrère Unzueta e Morondo Taramundi 2011; MacKinnon 2013; Bello 2015; Mancini e Bello 2016.

⁷ Sebbene in termini non del tutto coincidenti, sui possibili effetti negativi e “vulnerabilizzanti” di una eccessiva enfasi sulla vulnerabilità di alcuni soggetti insistono, tra gli altri, Dunn *et al.* 2008; Peroni e Timmer 2013, 1074; Bernardini 2016b e 2017; Verza 2018.

⁸ Lo sottolinea, per esempio, Bernardini (2016b, 133): «Still, while the fruitful insights of [the] concept [of vulnerability] should not be put in doubt, it should also be acknowledged that its indeterminacy and malleability are susceptible of a stigmatising and discriminatory usage. This occurrence is extremely evident in the legal field, where it is easy to verify the interchangeable use of expressions like “vulnerable”, “weak” and “fragile”, referred to groups whose members are intended to need a special protection, due to their particular condition. In this sense, the current equivalence of the above mentioned terms is likely to have a “labelling-effect” on those who take part to some specific groups, reinforcing their distance from the paradigmatic subject of law and legitimising patronising attitudes toward them». Considerazioni analoghe sono formulate in Dunn *et al.* (2008).

⁹ Utili punti di partenza per una ricostruzione del dibattito sulla vulnerabilità sono rappresentati, per esempio, da Fineman e Grear 2013; Mackenzie *et al.* 2014b; Casalini *et al.* 2016; Giolo e Pastore 2018; Pastore 2018. È bene comunque ricordare che alcune delle tematiche discusse nell’ambito di questo dibattito sono da tempo oggetto di attenzione in letteratura, sebbene la terminologia utilizzata sia differente.

prima domanda alla quale si deve rispondere, quindi, è che cosa si voglia intendere per ‘vulnerabilità’.

Come è stato messo in evidenza da Mackenzie *et al.* (2014a, 4-7), si possono individuare due ordini di risposte, uno di ispirazione universalista e uno di impostazione particolarista. Il primo ordine di risposte pone l’accento sul fatto che la vulnerabilità caratterizza ogni essere umano in quanto tale, perché dipende da fattori intrinseci alla condizione umana come la fragilità del corpo e la dipendenza (materiale ed emozionale) dagli altri. Le autrici parlano, a questo proposito, di *inherent vulnerability*. Il secondo ordine di risposte insiste invece sulle ineguaglianze di potere, di capacità e di bisogni che rendono alcune persone *più* vulnerabili rispetto ad altre, perché le espongono maggiormente al rischio di subire un danno e/o perché riducono le loro capacità di resilienza. A questa prospettiva si possono ricondurre due tipi di vulnerabilità. Il primo è la *situational vulnerability*, legata alle condizioni personali, sociali, politiche, economiche di specifici individui e/o gruppi. Il secondo tipo, che è in realtà una sottocategoria del precedente, è la *pathogenic vulnerability* legata ai possibili effetti escludenti, discriminatori e oppressivi derivanti dall’assetto delle istituzioni (sociali, politiche, giuridiche) o da relazioni inter-soggettive caratterizzate da forme di abuso e sfruttamento.

Di per sé, prospettiva universalista e particolarista non sono necessariamente in conflitto, bensì possono rivelarsi per molti aspetti complementari¹⁰. Da un lato, infatti, l’enfasi sulla dimensione universale della vulnerabilità è divenuta, in una certa parte della letteratura di ispirazione femminista e non solo, il nuovo fulcro di una pluralità di critiche (per la verità non tutte inedite) alle teorie liberali della giustizia e, in particolare, alla concezione liberale del soggetto autonomo e indipendente¹¹, offrendo argomenti in favore della necessità di ridefinire le responsabilità dello stato di fronte ai bisogni degli individui (Fineman 2008 e 2013). Non manca, inoltre, chi ha proposto di considerare la vulnerabilità, intesa come caratteristica intrinseca della condizione umana, il fondamento dell’universalismo dei diritti umani (Turner 2006). Dall’altro lato, allo stesso tempo, i concetti di

¹⁰ Proprio in quest’ottica, Mackenzie *et al.* (2014a, 7-9) sottolineano che ciascuno dei tre tipi di vulnerabilità da loro individuati può coesistere con gli altri e presentarsi sia come potenziale (*dispositional*) sia come attuale (*occurrent*).

¹¹ Penso, in particolare, alla riflessione di Mackenzie (2014) sulla nozione di autonomia relazionale.

situational e *pathogenic vulnerability* consentono di mettere in evidenza le condizioni “esterne” che, incidendo in modo diverso sulla vita di ciascuno, fanno sì che nessuno sia vulnerabile nello stesso modo e in misura coincidente¹².

In particolare, il concetto di *pathogenic vulnerability* consente di individuare e denunciare quelle dinamiche sociali e istituzionali di carattere strutturale che, discriminando ed escludendo sistematicamente alcune categorie di soggetti, incidono negativamente sulla loro possibilità di godere in modo pieno ed effettivo dei propri diritti fondamentali (di compiere le proprie scelte, di esprimere il proprio potenziale e di realizzare i propri obiettivi)¹³. In altre parole, la nozione di *pathogenic vulnerability* consente di evidenziare come una società che discrimina sistematicamente alcuni soggetti li rende vulnerabili¹⁴, perché li espone a forme strutturali di *disempowerment*¹⁵. In questo modo, è possibile prendere le distanze da una prospettiva essenzialista che vede la vulnerabilità come caratteristica *propria* (cioè naturale) di alcune categorie di soggetti, il cui denominatore comune è, invece, la soggezione a determinate dinamiche sociali discriminatorie.

Per queste ragioni, proprio il concetto di *pathogenic vulnerability* rappresenta uno strumento euristico particolarmente efficace per denunciare le discriminazioni contro le donne, evitando al tempo stesso di alimentare, anche involontariamente, lo stereotipo della loro intrinseca vulnerabilità. Le donne non sono infatti, di per sé, più vulnerabili rispetto agli uomini. Piuttosto, in ragione del modo in cui la società è organizzata¹⁶, rischiano più spesso di trovarsi in quella specifica condizione di vulnerabilità che consiste

¹² Lo sottolinea la stessa Fineman, laddove scrive: «Because we are positioned differently within a web of economic and institutional relationships, our vulnerabilities range in magnitude and potential at the individual level. Undeniably universal, human vulnerability is also particular: it is experienced uniquely by each of us and this experience is greatly influenced by the quality and quantity of resources we possess or can command» (2008, 10).

¹³ Il punto è, come sottolinea Barrère Unzueta (2016, 30, corsivo nel testo), distinguere «las causas *fortuitas* de vulnerabilidad» da «las causas *sistémicas* de vulnerabilidad».

¹⁴ L'idea che sottostà a questo modo di pensare la vulnerabilità è che, come ben sintetizzano Peroni e Timmer (2013, 1073, corsivo nel testo), «the focus should be on the various circumstances that *render* certain groups vulnerable, not on which groups *are* vulnerable». Nello stesso senso si veda, per esempio, Morondo Taramundi (2016b, 215-217).

¹⁵ Per *disempowerment* intendo, appunto, una condizione in cui la possibilità di una persona di compiere le proprie scelte, di esprimere il proprio potenziale e di realizzare i propri obiettivi è compromessa da ostacoli che, di fatto, le impediscono di godere in modo pieno ed effettivo dei diritti fondamentali sanciti a livello (inter)nazionale.

¹⁶ Questo ribaltamento di prospettiva (una vera e propria rivoluzione copernicana), che ha spostato l'attenzione dalle mancanze del soggetto alle mancanze della società ha rappresentato anche il fulcro del

nel *disempowerment*. Insistere su questo punto mi pare tanto più importante quanto più si rivelano persistenti una pluralità di stereotipi su come *sono* le donne e gli uomini e sui *ruoli sociali che si addicono*, rispettivamente, alle une o agli altri.

3. Stereotipi di genere e discriminazione contro le donne

La costruzione sociale degli stereotipi di genere è il principale strumento di “naturalizzazione” di molte delle pratiche discriminatorie che colpiscono sistematicamente le donne in modo particolare e sproporzionato¹⁷. Intenso come l’insieme dei «ruoli, comportamenti, attività e attributi *socialmente costruiti* che una determinata società considera appropriati per donne e uomini» (*Convenzione di Istanbul*, art. 3, lett. c, corsivo mio), il concetto di genere rappresenta quindi una «categoria critica» (Loretoni 2014, VII) molto utile per «mettere in discussione il fondamento “naturale” di molte costruzioni sociali e istituzionali» (Spinelli 2008, 23).

In particolare, è da tempo oggetto di studio e di discussione in letteratura il contributo degli stereotipi di genere alla costituzione e perpetuazione di un ordine sociale caratterizzato da profonde asimmetrie di potere. È stato da più parti evidenziato, infatti, come l’«ordine di genere» (Abbatecola e Stagi 2017, 47-48) determini «sia la distribuzione del potere che l’accesso alle risorse materiali e simboliche» (Loretoni 2014, 13) presenti all’interno della società, stabilendo gerarchie tra soggetti dominanti e soggetti dominati (o, secondo la terminologia che si predilige, subordinati, subalterni)¹⁸. In questa prospettiva, la discriminazione nei confronti delle donne non si esaurisce in una “semplice” disparità di trattamento, ma affonda le proprie radici in un sistema di «dominio maschile»¹⁹ che si

passaggio dal modello medico al modello sociale della disabilità sollecitato dai *Disability Studies*. Sul punto si veda Bernardini (2016a, 1-73).

¹⁷ Il concetto di “sproporzione” ricorre, per esempio, nella *Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica* del 2011, nota più sinteticamente come *Convenzione di Istanbul*. Si veda, per esempio, la definizione di cui all’art. 3, lett. d: «l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato».

¹⁸ Per questo, Barrère Unzueta e Morondo Taramundi 2011 utilizzano il termine ‘sobordiscriminazione’ per indicare, specificamente, gli atti discriminatori radicati in sistemi di oppressione.

¹⁹ Oltre ovviamente a Bourdieu 1998, sulla questione del «dominio maschile», si vedano, per esempio, Loretoni (2014) e le considerazioni svolte da Facchi 2015, a partire dall’analisi del pensiero di Catherine MacKinnon.

rivela tanto più subdolo e difficile da smantellare quanto meno è percepito come tale, per effetto di quella che è stata definita «violenza simbolica» (Bourdieu 1998)²⁰.

In questa sede, vorrei soffermarmi brevemente sul rapporto tra genere e potere in relazione a tre profili, distinti ma strettamente interconnessi. Il primo è la pervasività dell'«ordine simbolico di genere» (Abbatecola e Stagi 2017, 8); il secondo è la triplice valenza descrittiva, normativa e costitutiva degli stereotipi di genere; il terzo è il rapporto tra stereotipi di genere e discriminazione.

Sotto il primo profilo, è importante sottolineare che il genere è «un principio organizzatore così pervasivo da divenire uno dei principali modi che si utilizzano per dare senso al mondo circostante» (Ivi, 11). Come sottolinea Loretoni (2014, 13), infatti, «ammantato di una veste oggettiva, il sistema che regola la definizione e il rapporto fra i generi struttura l'organizzazione concreta e simbolica di tutte le forme della vita sociale». Gli stereotipi di genere, in altre parole, sono presupposti e riprodotti praticamente ovunque: nel mondo del lavoro e dell'economia, in politica e nel diritto, nel sistema dei mass media, dell'arte e della cultura. Per questo, «l'analisi non deve limitarsi alla sola dimensione parentale, come accaduto per lungo tempo, ma deve includere il mercato del lavoro, l'istruzione e le istituzioni politiche, superando definitivamente quella sorta di segregazionismo che collega il genere con la dimensione privata e della famiglia» (*Ibidem*).

Sotto il profilo delle diverse valenze degli stereotipi di genere, è necessario precisare che gli stereotipi, in generale, non svolgono soltanto una funzione statistico/descrittiva ma anche normativo/prescrittiva e, in un certo senso, costitutiva (Cook e Cusack 2010, 13-20).

Nella loro valenza descrittiva, gli stereotipi funzionano, in sostanza, come *generalizzazioni*, mediante le quali si attribuisce una certa caratteristica ad una determinata categoria di soggetti (Schauer 2003). Intesi come generalizzazioni, gli stereotipi possono

²⁰ Bourdieu (1998, 43-53) definisce 'simbolica' quella violenza, tipica delle situazioni di dominio, tale per cui il dominato non può pensarsi se non con le categorie del dominante. Nell'ambito dei *Subaltern Studies*, Spivak (1988) parla, a questo proposito, di «violenza epistemica». Come sottolinea Loretoni (2014, 25) questo «carattere opaco e inerziale della relazione di dominio» fa sì che, spesso, la sola presa di coscienza degli stereotipi e dei ruoli di genere non è da sola sufficiente ad emanciparsene.

avere o meno una base statistica, a seconda che una percentuale rilevante di soggetti appartenenti alla categoria presa in considerazione possieda o non possieda quella caratteristica (il che non esclude, ovviamente, che singole persone possano, in effetti, non possederla)²¹.

Nella loro valenza prescrittiva, invece, gli stereotipi funzionano in un certo senso come norme sociali (Arena 2016, 64) che stabiliscono come le persone che appartengono ad una determinata categoria di soggetti dovrebbero essere, apparire e agire, imponendo loro determinati *ruoli* all'interno della società – e quindi, in ultima analisi, determinate *identità* (Appiah 2000). Di conseguenza, come evidenzia Arena (2016, 55), «*no tiene en principio sentido preguntarse si los estereotipos normativos describen o no describen correctamente un grupo o categoría de personas*».

Tra la valenza descrittiva e quella prescrittiva degli stereotipi esiste una relazione molto stretta: da un lato, infatti, spesso a partire da uno stereotipo descrittivo se ne costruisce uno prescrittivo (Ivi, 55-56); dall'altro, allo stesso tempo, molte delle generalizzazioni che stanno alla base di stereotipi descrittivi sono “vere” perché sono in azione stereotipi prescrittivi a cui le persone si conformano (Appiah 2000, 49).

Per quanto riguarda, poi, la valenza costitutiva degli stereotipi, va sottolineato che la stessa individuazione di certe caratteristiche e di certi ruoli come rilevanti concorre ad identificare un determinato insieme di persone come una categoria e, quindi, a costruire la categoria stessa²². Se gli stereotipi di genere sembrano del tutto naturali, a dispetto del

²¹ A questo proposito, Schauer (2003, 18-22) distingue tra generalizzazioni universali e generalizzazioni non universali. Sono universali quelle generalizzazioni che indicano che *tutte* le *x* sono *y*. Sono invece non universali quelle generalizzazioni che attribuiscono la caratteristica *y* alla categoria *x* anche se non tutte le *x* sono *y*, purché la percentuale degli elementi di *x* che posseggono la caratteristica *y* sia rilevante. Si noti che per percentuale ‘rilevante’ non si intende necessariamente che la maggioranza di *x* debba essere *y*: è sufficiente, infatti, che la caratteristica *y* sia presente negli elementi appartenenti a *x* più di quanto non lo sia in elementi appartenenti ad altre categorie.

²² Il carattere costitutivo degli stereotipi è preso in esame da Arena (2016, 66-69) con specifico riferimento alla loro dimensione normativa. Scrive, in particolare: «Los estereotipos normativos, en cuanto permiten el surgimiento de nuevas formas de comportamiento y otorgan nuevo significado a las acciones de quienes pertenecen a cierta categoría o grupo social, pueden ser entonces entendidos como convenciones constitutivas. Quizás este es el sentido en que pueden entenderse las afirmaciones de Appiah según las cuales los estereotipos permiten el surgimiento de “clases de personas”. [...] los estereotipos normativos que definen al padre de familia, a la bailarina de striptease o a la profesora universitaria definen clases de personas, independientemente del valor que asignemos a cada una de esas identidades. Incluso los estereotipos de hombre-heterosexual y madre-ama de casa definen categorías de personas, en virtud de los

loro carattere costitutivo, è perché vengono interiorizzati sin dalla prima socializzazione nell'infanzia (tanto in famiglia come a scuola)²³ e riconfermati poi costantemente nell'interazione sociale nel corso di tutta la vita. In particolare, la speciale forza normativa dei ruoli di genere imposti dagli stereotipi prescrittivi è legata proprio alla tendenziale "invisibilità" della loro dimensione costitutiva, che contribuisce a farli apparire come mere descrizioni della "realtà"²⁴.

Infine, sotto il profilo del rapporto tra stereotipi di genere e discriminazione, è fondamentale evidenziare la relazione causale esistente tra gli uni e l'altra: stereotipi di genere che esprimono e riproducono il sistema di dominio maschile contribuiscono infatti in modo determinante a produrre e «strutturare» (Casadei 2017, 20) il *continuum* di discriminazioni di cui sono oggetto le donne²⁵.

In particolare, la valenza costitutiva degli stereotipi di genere concorre a costruire "alterità"²⁶ artificiali in grado non solo di imprigionare le persone che appartengono a un determinato gruppo in una descrizione di sé riduttiva e impoverita, quando non addirittura deformata e deformante, ma anche di avviare processi di marginalizzazione e di esclusione di chi è definito come "diverso"²⁷. Basti pensare, per esempio, che fino al 1963, in

roles que atribuyen a cada una de ellas, independientemente del valor que posean las acciones que constituyen cada uno de esos roles».

²³ Sul concetto di «riproduzione di genere» si veda Bourdieu 1998. A questo proposito, Bourdieu ha ben evidenziato (mediante il concetto di *habitus*) l'intreccio inestricabile tra la dimensione individuale e sociale degli stereotipi e dei ruoli di genere. Come sottolinea Wacquant (2015, 69), infatti, nel proprio lavoro di «rifondazione sociologica» del concetto di *habitus*, Bourdieu ne ha fatto un «costrutto di mediazione che ci aiuta a rifiutare il dualismo fra individuale e sociale» (corsivo nel testo). Sulla questione specifica della riproduzione di genere nella scuola dell'infanzia si vedano, inoltre, Abbatecola e Stagi 2017.

²⁴ Come efficacemente scrivono Abbatecola e Stagi (Ivi, 8) «L'ordine simbolico di genere è un prodotto storico-culturale [...] il cui farsi e disfarsi è sotto gli occhi di tutti e, proprio per questo, non viene visto. Il momento migliore per vederlo è quando viene infranto, quando il disordine minaccia l'ordine, quando le prescrizioni vengono violate». Anche per questo, il primo passo per combattere gli stereotipi è renderli evidenti, facendoli uscire dall'invisibilità.

²⁵ Si potrebbe anzi sostenere, con Cook e Cusack (2010, 104-130), che il *gender stereotyping* rappresenta, già di per sé, una forma di discriminazione.

²⁶ Cook e Cusack (Ivi, 17) parlano, a questo proposito di un processo di «otherizing».

²⁷ In questa prospettiva, Bernardini (2016b, 134) denuncia come ricorrere al concetto di vulnerabilità per connettere a caratteristiche peculiari di determinate categorie di soggetti una esigenza di speciale protezione rischi di evocare «a notion of otherness that, by supporting the introduction of a double-track protection, is likely to produce exclusionary practical consequences».

Italia, le donne non erano ammesse in magistratura perché le si riteneva inadatte a ricoprire quel ruolo in ragione della loro eccessiva emotività²⁸. Ma, come si dirà (par. 4.1), la segregazione di genere nel mondo del lavoro è significativa ancora oggi.

In secondo luogo, indirizzando le persone verso l'assunzione di ruoli precostituiti, la valenza prescrittiva degli stereotipi di genere può limitarne la libertà di scelta – condizionando, a monte, la loro stessa percezione delle alternative possibili e/o desiderabili – senza che necessariamente esse ne abbiano piena coscienza. Così, per esempio, la grandissima maggioranza delle ragazze e giovani donne tende a scegliere percorsi di studio di tipo umanistico e/o legati a funzioni di cura e a scartare invece indirizzi scientifici e/o tecnici, autoescludendosi così dalla possibilità di svolgere, in futuro, determinate professioni²⁹. Sebbene quindi gli stereotipi prescrittivi non siano necessariamente negativi, dal momento che l'identificazione con certe identità sociali è in certa misura necessaria alla costruzione delle identità individuali, il valore delle identità sociali è tuttavia condizionata al fatto che esse siano «*configured in such way as to serve as potential instruments in the construction of a dignified individuality [e] to the extent that existing norms [...] construct an identity as lacking in dignity, or have built into them the inferiorization of those who bear it, they are not such instruments*» (Appiah 2000, 51).

Infine, sebbene in alcuni casi possano avere una valenza informativa circa il fatto che, statisticamente, una quota rilevante delle persone che appartengono ad una determinata categoria di soggetti posseggono una certa caratteristica (Schauer 2003; Arena 2018), anche gli stereotipi descrittivi si rivelano problematici se utilizzati per imporre un peso o negare un benefit a soggetti che non corrispondono allo standard: per esempio, per negare a una donna che ne avrebbe le capacità la possibilità di fare il pompiere, sulla base dello

²⁸ Sotto questo profilo si vedano inoltre le notazioni di Arena (2018, par. 4) sui problemi legati all'individuazione di una eventuale base statistica di stereotipi che si pretendono descrittivi ma che hanno in realtà ad oggetto caratteristiche che dipendono da «*valoraciones sociales*». In particolare, Arena sottolinea come «una generalización que incluya conceptos valorativos (o interpretativos) no puede obtener apoyo estadístico sin que antes se ofrezca una interpretación de aquello en que consiste ese concepto».

²⁹ Barone (2010) offre un'analisi dettagliata della segregazione di genere nelle università italiane (e del modo in cui gli stereotipi di genere contribuiscono ad alimentarla e perpetuarla) intersecando due distinzioni fondamentali: quella tra discipline scientifiche e umanistiche, e quella tra indirizzi formativi tecnici e di cura. Come sottolinea Barone, i dati relativi alla segregazione di genere negli studi sono preoccupanti perché questa segregazione «prelude a quella nella sfera occupazionale, la alimenta e, in termini più generali, contribuisce allo svantaggio delle laureate nel mercato del lavoro» (Ivi, 289). Si tornerà su questo aspetto al par. 4.1.

stereotipo secondo il quale le donne sono fisicamente troppo deboli per fare questo lavoro (Appiah 2000, 47). Come denuncia Appiah, infatti, «*public actions towards an individual based on a statistical stereotype when she is, in fact, atypical of her group, burdens her for no good reason*» (*Ibidem*).

4. La tutela giuridica contro gli stereotipi di genere come strumento di *empowerment*

La condizione di vulnerabilità nella quale si trovano molte donne non è legata, quindi, a presunte caratteristiche naturali del sesso femminile, ma consiste piuttosto in forme di *disempowerment* derivanti da un contesto sociale ancora pervaso da stereotipi di genere discriminatori. A fronte di questa situazione, compito del diritto è – come puntualizza Morondo Taramundi (2016a, 73, corsivo mio) richiamando il pensiero di Letizia Gianformaggio – considerare violazione del principio di eguaglianza non solo la «rottura ingiustificata della parità di trattamento» ma anche, e soprattutto, «la persistenza di *profonde ingiustizie radicate in norme e stereotipi* [...] che strutturano lo Stato, la società e il mercato, e che non risultano necessariamente evidenti o intenzionali». Per combattere queste ingiustizie, è di particolare importanza predisporre una «tutela giuridica contro gli stereotipi di genere» (Möschel 2015) che le alimentano, come espressamente richiesto, peraltro, da una pluralità di norme internazionali in materia di diritti fondamentali³⁰.

Contrastare gli effetti discriminatori degli stereotipi di genere richiede di adottare strategie differenti in relazione alle diverse valenze che essi assumono.

In particolare, in relazione alla loro valenza descrittiva, si dovrà, innanzitutto, verificare se poggino su generalizzazioni dotate di base statistica. Gli stereotipi privi di tale base dovranno, ovviamente, essere denunciati come tali e abbandonati. Ma anche nel caso in cui una base statistica ci sia, si dovrà in ogni caso valutare attentamente se e in che termini sia lecito fare affidamento su una generalizzazione non universale nell'adozione

³⁰ Così, per esempio, già a partire dalla *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne* (Cedaw) del 1979. Nell'ambito del Consiglio d'Europa, l'obbligo degli stati di adoperarsi attivamente per il superamento degli stereotipi di genere è stato riaffermato nella *Convenzione di Istanbul* (art. 12, co. 1). Per una più ampia ricognizione degli obblighi internazionali in tema di lotta agli stereotipi di genere si veda Möschel (2015, 451-458).

di norme giuridiche o di decisioni giudiziali e, in caso si risponda affermativamente, stabilire se si debba comunque garantire in qualche modo il riconoscimento delle specificità di soggetti che si discostano dallo standard³¹. Inoltre, qualora uno stereotipo descrittivo riguardi categorie di soggetti che – come le donne – sono storicamente oggetto di forme strutturali di discriminazione, è necessario prestare particolare attenzione al fatto che la sua base statistica potrebbe essere frutto di un passato di esclusione e/o di stereotipi prescrittivi che spingono le persone a conformarsi a un determinato modello di comportamento³².

In relazione alla valenza prescrittiva degli stereotipi di genere, invece, si dovranno promuovere modelli di genere (e di relazione tra i generi) alternativi e non discriminatori: l'obiettivo, in altre parole, è ciò che è stato definito «*reshaping of gender norms*» (Appiah 2000, 52). A tal fine, è necessario non solo che il diritto assuma un ruolo maggiormente attivo nella lotta agli stereotipi di genere discriminatori, ma anche che si avvii un processo di analisi critica e di riforma di tutte quelle norme giuridiche che ancora li veicolano, direttamente o indirettamente.

Nei paragrafi che seguono, si concentrerà l'attenzione sulla valenza prescrittiva degli stereotipi di genere. In particolare, si evidenzierà, in primo luogo, come certi stereotipi prescrittivi – in particolare quelli che riguardano le responsabilità di cura attribuite alla donna – interferiscano con la piena attuazione del principio di eguaglianza nei diritti fondamentali (par. 4.1); in secondo luogo, si proverà a riflettere su come il diritto possa evitare di avallare e riprodurre tali stereotipi (par. 4.2).

³¹ Per un'analisi più completa circa i casi in cui si può, o al contrario non si può, sostenere «la legittimità del fare affidamento su generalizzazioni statisticamente valide, ma non universali, nel prendere decisioni» si veda Schauer 2003. Sulla definizione di generalizzazioni non universali si rinvia alla nota 21.

³² A proposito delle generalizzazioni che hanno ad oggetto «grupos desfavorecidos» (in quanto hanno subito discriminazioni in passato), Arena (2018) sottolinea che generalizzare può essere in alcuni casi non solo inevitabile ma addirittura auspicabile. Tuttavia, evidenzia anche come le generazioni che hanno ad oggetto categorie di soggetti “sfavorite” devono essere vagliate con particolare attenzione, soprattutto se incidono negativamente sul godimento dei propri diritti da parte delle persone che appartengono a tali categorie.

4.1. Stereotipi di genere e violazioni del principio di eguaglianza nei diritti fondamentali

Come si è già ricordato nell'introduzione, negli stati costituzionali di diritto contemporanei il principio di uguaglianza nei diritti fondamentali vieta di discriminare le persone, direttamente o indirettamente, sulla base del loro sesso/genere. Tuttavia, in quanto principio normativo, il principio di eguaglianza può essere violato, sia a livello sociale che all'interno del diritto stesso.

In particolare, a livello sociale, è tutt'altro che infrequente che gli stereotipi di genere di tipo prescrittivo producano discriminazioni di fatto, sia in relazione a questioni non espressamente disciplinate dal diritto sia, talvolta, anche in aperta violazione delle norme giuridiche vigenti.

Nessuna norma, per esempio, si occupa di quale debba essere il sesso o il genere di chi svolge determinate professioni. Tuttavia, è un fatto osservabile da chiunque che ci siano lavori prevalentemente svolti da donne e altri prevalentemente svolti da uomini: la segregazione di genere nel mondo del lavoro è, del resto, ampiamente documentata³³. Come ben sintetizza Rosti (2006, 93), infatti,

Le donne che scelgono di lavorare avrebbero facoltà di accedere a qualunque professione, almeno in linea teorica; in pratica però ciò non accade, e le loro scelte risultano confinate in un ambito molto più limitato. Le donne infatti non si distribuiscono in modo uniforme nei settori di attività, nelle professioni e nei mestieri, ma si concentrano prevalentemente in poche occupazioni, spesso legate a stereotipi sociali e ricalcate sui ruoli tradizionali del lavoro domestico e di cura (insegnanti, segretarie, impiegate, parrucchiere, infermiere, commesse, assistenti sociali, cassiere, dietiste etc.). Questi lavori sono caratterizzati da retribuzioni poco elevate, bassa qualificazione e scarse prospettive di carriera, ma sono più compatibili di altri con la gestione delle responsabilità familiari (vicini al luogo di residenza, con orari flessibili, con incarichi di routine che non richiedono trasferimenti e straordinari etc.).

³³ A questo proposito, si parla, in particolare, di segregazione di genere "orizzontale". Si vedano, per esempio, Rosti 2006; Bettio e Verashchagina 2009.

D'altra parte, è giuridicamente vietato discriminare le donne nelle procedure di selezione per un determinato impiego per il fatto che sono o potrebbero divenire madri, sulla base della supposizione che le responsabilità di cura dei figli implicino, per le donne più che per gli uomini, la possibilità di assenze dal lavoro. Tuttavia, come è noto, è diffusissima la prassi di sfavorire le donne per questa ragione³⁴. Per non parlarne del fatto che il c.d. “tetto di cristallo” – quella barriera invisibile ma assai tangibile che ancora impedisce a molte donne *meritevoli* di arrivare a ricoprire posizioni apicali e ruoli dirigenziali – tende ad abbassarsi notevolmente quando la donna lavoratrice è anche madre³⁵. È opportuno riflettere, quindi, sul rapporto tra il diritto come «*semi-autonomous social field*» (Moore 1973) e gli altri sistemi normativi che competono e spesso prevalgono su di esso. È noto, infatti che, quando non trovano un sostrato culturale favorevole all'interno della società, le norme giuridiche vengono più frequentemente aggirate o “manipolate” in modo tale da distorcerne il senso e lo scopo, se non addirittura apertamente violate.

Ci sono, poi, casi in relazione ai quali le norme giuridiche hanno una (co)responsabilità nel produrre forme di discriminazione, diretta o indiretta. In particolare, si ha discriminazione diretta quando «una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto un'altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga»; si ha invece discriminazione indiretta quando:

una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari³⁶.

³⁴ Spesso, peraltro, lo stereotipo secondo il quale le *tutte* donne desidererebbero essere madri porta a sfavorire anche le donne che non hanno nessuna intenzione di avere figli. Una considerazione simile si trova in Poggi (2016, 63-64).

³⁵ Si parla a questo proposito di segregazione di genere “verticale”. Si vedano, nuovamente, Rosti 2006; Bettio e Verashchagina 2009.

³⁶ Si adottano, per semplicità, le definizioni contenute nella Direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (art. 2).

Come ricorda Poggi (2015,16-17), persistono anche nel diritto italiano norme che distinguono esplicitamente in base al sesso o al genere. Alcune di queste distinzioni sono ingiustificate e costituiscono quindi una discriminazione diretta: così, per esempio la previsione che la moglie aggiunga il cognome del marito al proprio, e non viceversa. Questa differenza di trattamento non si spiega, mi pare, se non come una forma di sopravvivenza dello stereotipo di genere di tipo prescrittivo (sotto ogni altro aspetto abbandonato nel diritto italiano con la riforma del diritto di famiglia del 1975) che attribuisce al marito il ruolo di capo famiglia.

Le discriminazioni più diffuse e più insidiose da individuare, tuttavia, sono indubbiamente quelle indirette, anch'esse, molto spesso, frutto di stereotipi di genere di tipo prescrittivo. Così, per esempio, è indirettamente discriminatoria una normativa in materia di pensioni di invalidità i cui criteri di calcolo dei contributi favoriscono i dipendenti che hanno sempre optato per il *full-time*, là dove sono le donne che più spesso richiedono il *part-time*. O, ancora, è una discriminazione indiretta trattare in modo diverso il servizio militare e il congedo parentale in relazione al calcolo dell'anzianità di servizio per il pagamento del Tfr sulla base del fatto che, formalmente, il primo è obbligatorio mentre il secondo non lo è, là dove sono le donne che più spesso usufruiscono di congedi parentali. In nessuno dei due casi, infatti, si distingue in base al sesso/genere, ma in entrambi i casi le donne risultano di fatto svantaggiate.

Queste discriminazioni indirette (così come la tendenza delle donne a scegliere determinate professioni e le pratiche discriminatorie dei datori di lavoro nella selezione del personale menzionate poc'anzi) sono il prodotto dello stereotipo di genere che attribuisce alle donne il ruolo prevalente (se non esclusivo) di *care-giver* all'interno della famiglia; uno stereotipo in forza del quale né la "scelta" del *part-time* né quella di usufruire del congedo parentale è, per molte donne, veramente libera. È questo un caso evidente, anzi, in cui la validità statistica di uno stereotipo descrittivo – quello secondo il quale le donne chiedono più frequentemente il *part-time* e prendono più spesso congedi parentali rispetto agli uomini – dipende dall'esistenza di uno stereotipo prescrittivo particolarmente efficace nel modellare le azioni delle persone. Nondimeno, non sempre discriminazioni di

questo tipo sono riconosciute come tali in sede giudiziale: chiamata a pronunciarsi, rispettivamente, su una normativa spagnola³⁷ e una austriaca³⁸ che prevedevano sistemi di calcolo come quelli descritti sopra, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha infatti escluso, in entrambi i casi, che vi fosse una violazione del diritto antidiscriminatorio europeo.

Che gli operatori del diritto imparino a prestare attenzione alla valenza prescrittiva degli stereotipi di genere è quindi fondamentale affinché essi possano riconoscere le discriminazioni che ne derivano e individuare, di volta in volta, gli strumenti migliori per contrastarle, dando così piena attuazione al principio di eguaglianza nei diritti fondamentali.

4.2. Il ruolo del diritto nel combattere (o perpetuare) stereotipi di genere discriminatori

Oltre a porre rimedio alle discriminazioni subite dalle donne, è necessario evitare che il diritto veicoli, direttamente o indirettamente, stereotipi di genere discriminatori – o addirittura, come denuncia Poggi (2016, 60-61), ne crei di propri. A tal fine, si rivela particolarmente utile adottare la metodologia critica propria di quella corrente del giusfemminismo che mira non solo a «smascherare la finzione che sta alla base della presunta neutralità del materiale giuridico» ma anche a «svelare quale ruolo e quale rappresentazione delle donne emerga nella normativa o nella giurisprudenza» (Giolo 2015, 64 e 66)³⁹. Si tratta, in altre parole, di «procedere alla finora sottovalutata verifica specifica di quali stereotipi (femminili e maschili) possano aver influito sull'adozione di una certa disposizione, e quali di essi possano essere perpetuati» proprio per il tramite di quella disposizione (Möschel 2015, 465).

³⁷ Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza del 14 aprile 2015 sul caso *Cachaldora Fernández v. Instituto Nacional de la Seguridad Social*, C-527/13.

³⁸ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza del giorno 8 giugno 2004 sul caso *Österreichischer Gewerkschaftsbund, and Others v. Wirtschaftskammer Österreich*, C-220/02.

³⁹ Per un inquadramento di questa corrente del giusfemminismo nel contesto delle «prospettive più significative nella riflessione femminista sul diritto degli ultimi due decenni del Novecento», soprattutto in ambito nord-americano, si veda Facchi 2012. Per un'analisi critica del rapporto tra «genere e discorso giuridico» nella prospettiva di una «teoria femminista del diritto», si veda Pozzolo 2015. Per alcuni esempi di applicazione delle prospettive del giusfemminismo in diversi rami del diritto, si vedano i saggi raccolti in Casadei 2015. Sulla questione specifica del ruolo del giusfemminismo nella lotta agli stereotipi di genere pone l'accento, tra gli altri, Casadei (2017, 73-102).

In questa prospettiva, anche alcuni trattamenti giuridici differenziati introdotti per tutelare le donne potrebbero probabilmente assumere una diversa configurazione se si prestasse maggiore attenzione a come le loro possibili ripercussioni, in termini di perpetuazione di stereotipi di genere, rischino di vanificarne la funzione e gli obiettivi dichiarati⁴⁰. A questo proposito, aiuta forse a chiarire il punto focalizzare l'attenzione su una questione che è già più volte emersa nel paragrafo precedente: quella, cioè, della conciliazione tra lavoro e vita familiare, soprattutto in relazione alla ripartizione delle responsabilità di cura all'interno della coppia. Il tema della conciliazione è infatti un esempio paradigmatico di come l'adozione di diversi modelli normativi possa avere effetti addirittura opposti nella lotta o, al contrario, nella riproposizione di stereotipi di genere ad alto potenziale discriminatorio.

Si pensi, per esempio, alla questione dei congedi a tutela della genitorialità. La speciale protezione della maternità (rispetto alla paternità) che caratterizza molti ordinamenti giuridici nazionali è un esempio per eccellenza di misura normativa volta a tutelare soggetti pacificamente ritenuti vulnerabili: non solo il bambino ma anche – e soprattutto, per quanto qui rileva – la madre, sia durante la gravidanza sia nel periodo immediatamente successivo al parto⁴¹. Nondimeno, come ben riassume Fanlo Cortés (2015, 37), «il modo in cui [gli strumenti a tutela della genitorialità] vengono disegnati e organizzati a livello istituzionale [...] rispecchia e, in senso circolare, contribuisce a definire i ruoli di genere nei compiti di cura e nella gestione del tempo/spazio familiare e lavorativo». Sotto questo profilo, può essere interessante mettere a confronto, per esempio, i modelli sociali presupposti e riproposti, rispettivamente, dalla normativa italiana e da quella svedese.

⁴⁰ Come giustamente suggerisce Möschel (2015, 465), infatti, anche in merito alle c.d. discriminazioni positive, il punto non è sposare petizioni di principio (in favore o contro) quanto piuttosto valutare, di volta in volta «quanto le misure adottate siano o meno fondate su certe visioni storiche del ruolo “naturale” delle donne e degli uomini e quanto delle politiche fondate su tali differenze contribuiscano a mantenere e cristallizzare determinati ruoli sociali sulla base, appunto, del genere»

⁴¹ Per alcuni esempi di disposizioni normative che, nell'ordinamento giuridico italiano, qualificano gestanti e puerpere come soggetti (particolarmente) vulnerabili, si veda Poggi (2015, 27-29).

Da un lato, la normativa italiana⁴² prevede un periodo di congedo di maternità obbligatorio di 21 settimane, ma solo pochi giorni di congedo obbligatorio di paternità⁴³. Ad entrambi i genitori spettano poi 10 mesi complessivi di congedo parentale, usufruibili fino ai 12 anni di età del bambino. Questi mesi possono salire a 11 se il padre ne utilizza almeno 3 (massimo 6 per la madre e massimo 7 per il padre) ma, a parte questo, non sono previsti particolari incentivi ad una equa ripartizione dei periodi di congedo parentale tra i genitori. Ciò che spesso accade, quindi, è che i padri usufruiscono molto poco del proprio diritto di prendersi cura dei figli (Viale e Zuccaro 2015, 10; Fanlo Cortés 2015, 48).

Dall'altro lato, in Svezia⁴⁴, a fronte di un solo mese di astensione obbligatoria della madre del lavoro (15 giorni prima e 15 giorni dopo il parto), il padre ha diritto a 10 giorni di congedo in concomitanza con la nascita del figlio. Anche la normativa svedese attribuisce poi, a entrambi i genitori, il diritto ad astenersi dal lavoro entro i primi 12 anni di vita del figlio, in questo caso per un totale di 480 giorni (cioè circa 16 mesi). Di questi giorni, 60 vanno garantiti obbligatoriamente alla madre o al padre⁴⁵. A differenza che in Italia, però, in Svezia sono state introdotte misure che incentivano i padri a usufruire di questo diritto: ai genitori che si suddividono equamente il congedo parentale è infatti corrisposto un *bonus* economico (*Gender Equality Bonus*). Come conseguenza, circa il 90% dei padri usufruisce del congedo parentale e circa il 20,5% di loro utilizza tutti i giorni di congedo disponibili (Viale e Zuccaro 2015, 20).

È evidente che alla base delle differenze tra questi modelli c'è una diversa concezione dei ruoli e delle responsabilità di cura che fanno capo a ciascuno dei genitori. La normativa italiana, in particolare, sembra rispecchiare una concezione dei ruoli di genere che affida ancora prevalentemente, se non esclusivamente, alla madre la responsabilità di cura

⁴² La normativa di riferimento è contenuta nel d.lg. 151/2001. In questa sede se ne richiamano sommariamente solo alcuni aspetti. Per una sua più dettagliata ricostruzione e critica si rinvia a Fanlo Cortés 2015.

⁴³ Quando il congedo di paternità obbligatorio è stato introdotto in Italia, nel 2012, ammontava a 1 solo giorno. Nel 2017 è stato portato a 2 giorni, nel 2018 a 4 giorni e, nel 2019, è arrivato ad essere di 6 giorni. Si è ancora al di sotto, tuttavia, di quanto previsto nei paesi più attenti al tema della conciliazione condivisa. Si rinvia, a questo proposito, alla tabella proposta da Viale e Zuccaro (2015, 21-25), in cui sono riportati i periodi di congedo di paternità (obbligatori o meno) previsti nei diversi paesi UE.

⁴⁴ Le informazioni sulla normativa svedese sono prese da Viale e Zuccaro (2015, 19-20 e 25).

⁴⁵ Si parla, a questo proposito, di *mammamånader* ("quota della madre"), e *pappamånader* ("quota del padre").

dei figli. Nonostante si discuta ormai da tempo dell'esigenza di promuovere una "conciliazione condivisa" tra i genitori che porti ad una ripartizione più equa di queste responsabilità⁴⁶, in Italia l'esigenza di conciliare impegni familiari e lavorativi è ancora molto spesso percepita e rappresentata come un problema sostanzialmente femminile⁴⁷. In pochi si stupiscono, per esempio, se i manifesti in favore dei sussidi per l'accesso agli asili nido reca la scritta: "Più sostegno alle mamme"⁴⁸, perché, appunto, si dà tendenzialmente per scontato che spetti a loro occuparsi dei figli, soprattutto nei primi anni di vita. Del resto, nel quadro della normativa italiana, la stessa previsione di un periodo di congedo di maternità obbligatorio che si protrae, *post partum*, ben oltre il periodo necessario affinché che la salute della madre sia completamente ristabilita potrebbe ricondursi ad una «giustificazione identitaria» ispirata alla «essenziale funzione familiare» della donna (per usare le parole dell'art. 37 della Costituzione italiana)⁴⁹.

Ora, sebbene la speciale tutela della maternità sia spesso presentata come una misura di speciale protezione volta a tutelare le donne in un momento di particolare vulnerabilità, Fanlo Cortés (2105) ha bene evidenziato come congedi di maternità obbligatoria molto lunghi possano anche ritorcersi contro le donne stesse, rischiando di ostacolarne il rientro al lavoro dopo il parto e la possibilità di fare carriera (quando non condizionano addirittura *a priori* le loro *chances* di essere assunte). Al contrario, una normativa che promuova una ripartizione delle responsabilità di cura maggiormente condivisa tra i genitori può

⁴⁶ Sul tema della conciliazione condivisa si veda, per esempio, Bonizzoni *et al.* (2014). Come ben evidenzia Itzcovich (2009, 114-115), inoltre, anche nell'ambito dell'Unione Europea si è affermato l'obiettivo di «modificare i rapporti all'interno della famiglia nel senso di una più equa distribuzione delle responsabilità nella coppia», promuovendo un «superamento della mera "conciliazione dei ruoli" (del ruolo di lavoratrice e del ruolo di madre), a favore di una "condivisione di responsabilità" fra padre e madre, da ottenere non ostacolando, o incentivando, l'assunzione, da parte degli uomini, di compiti di cura nella famiglia (ad es. garantendo anche ai padri i congedi parentali e di educazione)». Questo orientamento sembra confermato dalla recente proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio «relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza» - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0253&from=EN> (consultato il 20 febbraio 2019).

⁴⁷ Lo evidenziano molto bene, per esempio, Fanlo Cortés 2015 e Pozzolo (2017, 582-596).

⁴⁸ Tra i pochi che hanno criticato questi manifesti, ci sono le attiviste di "Se non ora quando" - <https://www.senonoraquando-torino.it/2018/07/03/sostegno-alle-mamme/> (consultato il 15 dicembre 2018).

⁴⁹ Sulla «giustificazione identitaria» di questa ed altre previsioni normative in materia di tutela della genitorialità si sofferma Poggi (2015, 29-31).

rendere tendenzialmente irrilevante per il datore di lavoro la scelta di assumere/promuovere un uomo o una donna, favorendo non solo un cambiamento degli equilibri di *bargaining power* all'interno della coppia (Möschel 2015, 466) ma anche una ridefinizione maggiormente egualitaria dei ruoli di genere nella società in generale.

Sono consapevole che si tratta di una questione delicata e controversa. L'idea di riequilibrare i diritti di uomini e donne in relazione alla genitorialità è spesso vista infatti come potenzialmente associata ad una regressione dei livelli di tutela riconosciuti alle donne. Nondimeno, non è necessario né inevitabile che questo avvenga. Mi pare infatti di poter concordare con Möschel (Ivi, 450) che lo scopo di ampliare i benefici riservati ai padri non è «quello di abolire i benefici garantiti a vario titolo, alle donne, bensì di quello di permettere anche agli uomini di usufruire di prestazioni riservate alle mogli o compagne nell'esercizio dei loro “ruoli tradizionali”, anche, per esempio, nel caso volessero badare ai propri figli: una vera e propria trasformazione della società per tramite del diritto».

Sia ben chiaro, quindi, che le osservazioni che precedono non intendono offrire argomenti a quanti, più o meno esplicitamente, vorrebbero promuovere “passi indietro” nella tutela dei diritti delle donne⁵⁰. Al contrario, l'intenzione è quella di richiamare l'attenzione sul fatto che il modo in cui questa tutela viene pensata e attuata può rivelarsi, al di là delle intenzioni, potenzialmente controproducente rispetto all'obiettivo di garantire *condizioni durature per una piena emancipazione* delle donne. Per il modo in cui sono concepite, infatti, alcune forme di speciale protezione rischiano di contribuire a perpetuare le condizioni di discriminazione – e quindi di vulnerabilità – da cui nascono quelle stesse esigenze di tutela alle quali si intende dare risposta⁵¹.

⁵⁰ I passi indietro nella tutela dei diritti delle donne, del resto, sono sempre dietro l'angolo. Basti pensare alle conseguenze che potrebbero derivare dall'approvazione il c.d. “Ddl Pillon” recante *Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità*, i cui innumerevoli profili problematici sono stati prontamente denunciati da più parti nelle ultime settimane.

⁵¹ In questo senso pare di poter leggere anche il *caveat* di Graziosi (1993, 142), là dove avverte che un «“diritto differenziato” rischia sempre, pur se finalizzato a dar valore alla differenza, di ribadirla come minorazione. Non si tratterà più di discriminazioni, ma al contrario di tutele contro le discriminazioni. Ma sarà pur sempre un modo di sancire una minorazione. È su questo piano, quello del diritto disuguale o differenziato, che si sono mosse in passato le leggi di dominio patriarcale».

In questa prospettiva, la predisposizione di una efficace tutela giuridica contro gli stereotipi di genere va di pari passo con l'esigenza di superare alcune contrapposizioni che da tempo ostacolano la possibilità di uno sforzo comune per il perseguimento della piena emancipazione delle donne: contrapposizioni come, in particolare, quella tra femminismo dell'eguaglianza e femminismo della differenza o, ancora, quella tra eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale. Contrapposizioni di cui da tempo si discute in letteratura ma che, alla luce principi cardine del costituzionalismo (inter)nazionale del secondo dopoguerra, si rivelano inconsistenti e fuorvianti. Da un lato, infatti, il principio di eguaglianza nei diritti fondamentali non si pone in conflitto con la tutela delle differenze ma è anzi la principale garanzia della loro eguale valorizzazione (Ferrajoli 1993; Gianformaggio 2005; Mazzaresse 2008). Dall'altro, nella prospettiva dei diritti fondamentali, eguaglianza formale e sostanziale non sono contrapposte, bensì tra loro complementari (Gianformaggio 2005, 125-161; Mazzaresse 2006a e 2006b).

Riferimenti bibliografici

- Abbatecola, E. e Stagi, L. (2017), *Pink is the new black. Stereotipi di genere nella scuola dell'infanzia*, Torino, Rosenberg & Sellier.
- Alleva, G. (2017), *Indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini*, Istat - <https://www.istat.it/it/archivio/205059> (consultato il 15 dicembre 2018).
- Appiah, K.A. (2000), *Stereotypes and the Shaping of Identity*, in «California Law Review», vol. 88, n. 1, pp. 41-53.
- Arena, F. (2018), *Estadísticas, estereotipos y grupos desfavorecidos. Algunos límites del apoyo estadístico a los estereotipos*, in «Anuario de la Facultad de Derecho», vol. 17.
- Arena, F. (2016), *Los estereotipos normativos en la decisión judicial. Una exploración conceptual*, in «Revista de derecho (Valdivia)», vol. 29 n. 1, pp. 51-75.
- Barone, C. (2010), *La segregazione di genere all'università: il caso italiano in una prospettiva comparativa e diacronica*, in «Stato e Mercato», vol. 89, n. 2, pp. 287-320.

- Barrère Unzueta, M.Á. (2016), *Martha A. Fineman y la igualdad jurídica: ¿Vulnerabilidad vs. Subdiscriminación?*, in «Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho», n. 34, pp. 17-34 - <https://ojs.uv.es/index.php/CEDF/article/view/8927>.
- Barrère Unzueta, M.Á. e Morondo Taramundi, D. (2011), *Subdiscriminación y discriminación interseccional: elementos para una teoría del derecho antidiscriminatorio*, in «Anales de la Cátedra Francisco Suárez», vol. 45, pp. 15-42.
- Bello, B.G. (2015), “Diritto e genere visti dal margine: spunti per un dibattito sull’approccio intersezionale al diritto antidiscriminatorio in Italia”, in Velluzzi, V. (2015), pp. 141-171.
- Bernardini, M.G. (2017), *Il soggetto vulnerabile. Status e prospettive di una categoria (giuridicamente) controversa*, in «Rivista di filosofia del diritto», vol. 6, n. 2, pp. 365-384.
- Bernardini, M.G. (2016a), *Disabilità, giustizia, diritto. Itinerari fra filosofia del diritto e Disability Studies*, Torino, Giappichelli.
- Bernardini, M.G. (2016b), “Vulnerability and the (Disability) Law: Status, Challenges and Promises of a Controversial Category”, in Casalini, B. *et al.* (2016), *cit.*, pp. 132-151.
- Bettio, F. e Verashchagina, A. (eds. by) (2009), *Gender Segregation in the Labour Market. Root Causes, Implications and Policy Responses in the EU*, European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Unit G1 - https://eige.europa.eu/library/resource/aleph_eige000000203 (consultato il 15 dicembre 2018).
- Bonizzoni, P., Falcinelli, D. e Magaraggia, S. (a cura di) (2014), *Verso una conciliazione condivisa? Lavoro, famiglie e vita privata in un orizzonte di crisi*, parte monografica di «About Gender. International Journal of Gender Studies», vol. 3, n. 6, pp. I-174.
- Bourdieu, P. (1998), *La domination masculine*; trad. it. *Il dominio maschile*, Milano, Feltrinelli, 2017.
- Casadei, Th. (2017), *Diritto e (dis)parità. Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria*, Roma, Aracne.
- Casadei, Th. (a cura di) (2015), *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Torino, Giappichelli.

- Casalini, B., Lins dos Santos, F., Re, L., Bernardini, M.G. e Giolo, O. (eds. by) (2016), *Vulnerability: Possible Uses of a Philosophical, Legal, Political and Social Concept*, numero monografico di «Gênero & Direito», vol. 5, n. 3 - <https://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ged/issue/view/1716/showToc>.
- Cook, R.J. e Cusack, S. (2010), *Gender Stereotyping. Transnational Legal Perspectives*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
- Crenshaw, K.W. (1991), *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color*, in «Stanford Law Review», vol. 43, n. 6, pp. 1241-1299.
- Crenshaw, K.W. (1989), *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, in «The University of Chicago Legal Forum», vol. 1989, n. 1, pp. 139-167 - <https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1052&context=uclf>.
- Dunn, M.C., Clare, I.C.H. e Holland, A.J. (2008), *To empower or to protect? Constructing the 'vulnerable adult' in English law and public policy*, in «Legal Studies», vol. 28, n. 2, pp. 234-253.
- Facchi, A. (2015), “Stereotipi, discriminazioni, diritti. A proposito delle tesi di Catherine MacKinnon”, in Casadei, Th. (a cura di) (2015), *cit.*, pp. 63-75.
- Facchi, A. (2012), *A partire dall'eguaglianza. Un percorso nel pensiero femminista sul diritto*, in «About Gender. International Journal of Gender Studies», vol. 1, n. 1, pp. 118-150 - <https://riviste.unige.it/aboutgender/article/view/13/14>.
- Fanlo Cortés, I. (2015), “Congedi genitoriali, politiche del diritto e diseguaglianze di genere. Riflessioni sul caso italiano nel quadro europeo”, in Velluzzi, V. (2015), *cit.*, pp. 37-54.
- Ferrajoli, L. (1993), *La differenza sessuale e le garanzie dell'eguaglianza*, in «Democrazia e diritto», vol. 33, n. 2, pp. 49-73.
- Fineman, M.A. (2013), “Equality, Autonomy and the Vulnerable Subject in Law and Politics”, in Fineman, M.A. e Grear, A. (eds. by) (2013), *cit.*, pp. 13-15.
- Fineman, M.A. (2008), *The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition*, in «Yale Journal of Law and Feminism», vol. 20, n. 1, pp. 1-23.

- Fineman, M.A. e Grear, A. (eds. by) (2013), *Vulnerability. Reflections on a New Ethical Foundation for Law and Politics*, Farnham, Ashgate.
- Gianformaggio, L. (2005), *Eguaglianza, donne e diritto* (a cura di Facchi, Faralli e Pitch), Bologna, il Mulino.
- Giolo, O. (2015), “Oltre la critica. Appunti per una contemporanea teoria femminista del diritto”, in Velluzzi, V. (2015), *cit.*, pp. 63-82.
- Giolo, O. e Pastore, B. (a cura di) (2018), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Roma, Carocci.
- Giolo, O. e Pastore, B. (a cura di) (2016), *Diritto potere e ragione nel pensiero di Letizia Gianformaggio*, Napoli, Jovene.
- Graziosi, M. (2002), “*Fragilitas sexus*. Alle origini della costruzione giuridica dell’ inferiorità delle donne”, in Filippini, N.M., Plebani, T. e Scattigno, A. (a cura di), *Corpi e Storia. Donne e uomini dal mondo antico all’età contemporanea*, Roma, Viella, pp.19-38.
- Graziosi, M. (1993), *Infirmas sexus. La donna nell’immaginario penalistico*, in «Democrazia e diritto», vol. 33, n. 2, pp. 99-143.
- Itzcovich, G. (2009), “I conflitti della conciliazione. Un’analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia”, in Ballestrero, M.V. e De Simone, G. (a cura di), *Persone, lavori, famiglie. Identità e ruoli di fronte alla crisi economica*, Torino, Giappichelli, pp. 113-132.
- Loretoni, A. (2014), *Ampliare lo sguardo. Genere e teoria politica*, Roma, Donzelli.
- Mackenzie, C. (2014), “The Importance of Relational Autonomy and Capabilities for an Ethics of Vulnerability”, in Mackenzie, C. *et al.* (eds. by) (2014b), *cit.*, pp. 33-59.
- Mackenzie, C., Rogers, W. e Dodds, S. (2014a), “Introduction: What Is Vulnerability and Why Does It Matter for Moral Theory?”, in Mackenzie, C. *et al.* (2014b), *cit.*, pp. 1-28.
- Mackenzie, C., Rogers, W. e Dodds, S. (eds. by) (2014b), *Vulnerability. New Essays in Ethics and Feminist Philosophy*, Oxford, Oxford University Press.
- MacKinnon, C. (2013), *Intersectionality as Method: A Note*, in «Signs: Journal of Women in Culture and Society», vol. 38, n. 4, pp. 1019-1030.

- Mancini, L. e Bello, B.G. (a cura di) (2016), *L'intersezionalità tra diritto e società*, numero monografico di «Sociologia del diritto», n. 2.
- Mazzarese, T. (2008), “Eguaglianza, differenze e tutela dei diritti fondamentali. Nuove sfide e crisi dello stato costituzionale di diritto”, in Casadei, Th. (a cura di), *Lessico delle discriminazioni. Tra società, diritto e istituzioni*, Reggio Emilia, Diabasis, pp. 207-231.
- Mazzarese, T. (2006a), *Eguaglianza, differenze e tutela dei diritti fondamentali*, in «Ragion pratica», n. 2, pp. 399-419.
- Mazzarese, T. (2006b), “Principio di eguaglianza e diritti fondamentali: una (ri)lettura dell'articolo 3 della Costituzione”, in Maniaci, G. (a cura di), *Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica*, Milano, Giuffrè, pp. 329-360.
- Moore, S.F. (1973), *Law and Social Change. The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study*, in «Law & Society Review», vol. 7, n. 4, pp. 719-746.
- Morondo Taramundi, D. (2016a), “«... che finalmente si consideri violazione del principio giuridico dell'eguaglianza ... l'oppressione anziché la discriminazione». Sul contributo di Letizia Gianformaggio alla critica del diritto antidiscriminatorio: un indirizzo e due tasselli”, in Giolo, O. e Pastore, B. (2016), *cit.*, pp. 65-78.
- Morondo Taramundi, D. (2016b), *¿Un nuevo paradigma para la igualdad? La vulnerabilidad entre condición humana y situación de indefensión*, in «Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho», n. 34, pp. 205-221 - <https://ojs.uv.es/index.php/CEFD/article/view/8916>.
- Möschel, M. (2015), *La tutela giuridica contro gli stereotipi di genere*, in «Rivista critica del diritto privato», vol. 33, n. 3, pp. 443-466.
- Pastore, B. (a cura di) (2018), *Vulnerabilità e interpretazione giudiziale*, numero monografica di «Ars Interpretandi», vol. 7, n. 2.
- Peroni, L. e Timmer, A. (2013), *Vulnerable groups: The promise of an emerging concept in European Human Rights Convention law*, in «International Journal of Constitutional Law», vol. 11, n. 4, pp. 1056-1085 - <https://academic.oup.com/icon/article/11/4/1056/698712>.
- Poggi, F. (2016), “Che genere di diritto? Un'analisi concettuale delle diseguaglianze giuridiche di genere”, in Giolo, O. e Pastore, B. (2016), *cit.*, pp. 43-64.

- Poggi, F. (2015), “Diversi per diritto. Le diseguaglianze formali di genere e le loro giustificazioni nel diritto italiano vigente”, in Velluzzi, V. (2015), *cit.*, pp. 9-36.
- Pozzolo, S. (2017), *Lo sguardo neutrale (del diritto) e le inspiegabili scelte delle donne. Riflessioni intorno a una sentenza della Cassazione*, in «Ragion pratica», n. 2, pp. 573-596.
- Pozzolo, S. (2015), “(Una) teoria femminista del diritto. Genere e discorso giuridico”, in Casadei, Th. (2015), *cit.*, pp. 17-39.
- Rosti, L. (2006), “La segregazione occupazionale in Italia”, in Simonazzi, A. (a cura di), *Questioni di genere, questioni di politica. Trasformazioni economiche e sociali in una prospettiva di genere*, Roma, Carocci, pp. 93-112.
- Schauer, F. (2003), *Profiles, Probabilities and Stereotypes*; trad. it. *Di ogni erba un fascio. Generalizzazioni, profili, stereotipi nel mondo della giustizia*, Bologna, il Mulino, 2008.
- Spinelli, B. (2008), *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Milano, FrancoAngeli.
- Spivack, G.C. (1988), “Can Subaltern Speak?”, in Nelson, C. e Grossberg, L. (eds. by), *Marxism and the Interpretation of Culture*, Champaign, University of Illinois Press, pp. 271-313.
- Timmer, A. (2013), “A quiet revolution: Vulnerability in the European Court of Human Rights”, in Fineman, M.A. e Grear, A. (2013), *cit.*, pp. 147-170.
- Turner, B.S. (2006), *Vulnerability and Human Rights*, University Park (PA), Pennsylvania State University Press.
- Velluzzi, V. (a cura di) (2015), *Le discriminazioni di genere nel diritto italiano*, parte monografica di «Diritto & Questioni pubbliche», vol. 15, n. 2, pp. 1-172 - https://www.dirittoeququestionipubbliche.org/page/2015_n15-2/index.htm.
- Verza, A. (2018), “Il concetto di vulnerabilità e la sua tensione tra colonizzazioni neoliberali e nuovi paradigmi di giustizia”, in Giolo, O. e Pastore, B. (2018), *cit.*, pp. 229-251.
- Viale, V. e Zuccaro, R. (2015), *I congedi a tutela della genitorialità nell’Unione europea. Un quadro comparato per rileggere il Jobs Act*, in «Working Paper ADAPT» (175) -

- <https://www.bollettinoadapt.it/i-congedi-a-tutela-della-genitorialita-nellunione-europea-un-quadro-comparato-per-rileggere-il-jobs-act/> (consultato il 15 dicembre 2018).
- Virgilio, M. (2018), “La vulnerabilità nelle fonti normative italiane e dell’Unione Europea: definizione e contesti”, in Giolo, O. e Pastore, B. (2018), *cit.*, pp. 161-170.
- Wacquant, L. (2015), *Breve genealogia e anatomia del concetto di habitus*, in «Anuac», vol. 4, n. 2, pp. 67-77.